

IL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDA

A seguito di numerose richieste pervenuteci dagli RLS pubblichiamo qui di seguito uno stralcio del D.P.R. 303/56 nella parte in cui riguarda l'obbligo da parte delle aziende di tenere in azienda la cassetta del pronto soccorso e/o il pacchetto di medicazione.

Art. 27. (Pronto soccorso)

Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno indicate le quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici.

Art.28 (Pacchetto di medicazione)

Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende industriali che non si trovano nelle condizioni indicate nei successivi articoli 29 e 30, nonché le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti.

Art. 29 (Cassetta di pronto soccorso)

Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:

a) le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di

pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;

b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso

o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);

c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;

d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati.



Art. 30 (Camera di medicazione)

Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento.

Quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente articolo 29, in luogo della cassetta di pronto soccorso

segue a pag.4

SOMMARIO

<i>Il pronto soccorso in azienda</i>	1
<i>Breve ripasso del D.Lgs. 626/94</i>	2
<i>Librone dei rischi</i>	3
<i>Calzature antinfortunistiche</i>	4

Breve ripasso a puntate dei concetti fondamentali del D.Lgs. 626/94 e succ.mod.

5° puntata

Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività

I corsi di formazione per le squadre di primo soccorso e prevenzione incendi sono diversi a seconda del tipo di azienda in cui ci si trova ad operare.

E' importante sapere se l'azienda in cui si lavora è considerata in base ai criteri di legge a basso, medio o ad elevato rischio di incendio.

Attività a rischio di incendio elevato

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- n) uffici con oltre 1.000 dipendenti;
- o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate ne

corso C.

- Attività a rischio di incendio medio

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.

- Attività a rischio di incendio basso

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.

Contenuti dei corsi di formazione

CORSO A: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)

- 1) L'incendio e la prevenzione (1 ora)
 - Principi della combustione;
 - prodotti della combustione;
 - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
 - effetti dell'incendio sull'uomo;
 - divieti e limitazioni di esercizio;
 - misure comportamentali.
- 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
 - Principali misure di protezione antincendio;
 - evacuazione in caso di incendio;
 - chiamata dei soccorsi.
- 3) Esercitazioni pratiche (2 ore)
 - Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
 - istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

CORSO B: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE)

- 1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
 - Principi sulla combustione e l'incendio;
 - le sostanze estinguenti;
 - triangolo della combustione;
 - le principali cause di un incendio;
 - rischi alle persone in caso di incendio;
 - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
- 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
 - Le principali misure di protezione contro gli incendi;

- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.

3) Esercitazioni pratiche (3 ore)

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

CORSO C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE)

1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)

- Principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) La protezione antincendio (4 ore)

- Misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-

operative.

4) Esercitazioni pratiche (4 ore)

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali è previsto che la squadra prevenzione incendi consegua apposito attestato dei Vigili del Fuoco.

I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze che lavorano nei seguenti luoghi di lavoro, devono conseguire apposito attestato dei vigili del fuoco.

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
- h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 100 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- n) uffici con oltre 500 dipendenti;
- o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m²;
- q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

IL LIBRONE DEI RISCHI VA CONSEGNATO AL RLS SÌ O NO?

Ad una richiesta di chiarimenti da parte di una Azienda USSL di Milano rispetto alle modalità di "consegna" del documento di valutazione dei rischi ai lavoratori (*la questione ormai cronica è se il documento debba essere consegnato materialmente al RLS o, semplicemente, se tale materiale gli debba essere messo a disposizione senza però una effettiva consegna. ndr*)

il Pool per il lavoro della Procura di Milano, nella persona del Dott. Claudio Poma ha risposto quanto segue:

"Omissis ...in risposta alla vostra richiesta del 11.11.97 comunico che ad avviso del Pool del lavoro di questa Procura, **tenuto conto del ruolo effettivo e non meramente formale del RLS**, per garantire il quale lo stesso "deve disporre dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1" (art.19 comma 2), lo stesso abbia:

1) diritto di accedere alla documentazione che il datore di lavoro dovrà mettergli a disposizione;

2) **nel caso lo stesso RLS reputi necessario, al fine di garantire l'effettività delle sue mansioni di controllo (o per esempio al fine di ricorrere all'autorità di vigilanza), fatta salva ogni valutazione delle diverse norme che la contrattazione collettiva nazionale stabilirà sul punto (art.19, comma 3), lo stesso abbia diritto alla materiale consegna dei documenti (ovviamente in copia atteso che il documento valutazione rischi deve essere custodito presso l'azienda o l'unità produttiva."**

omissis

Quindi a parere del pubblico Ministero di Milano, purchè il documento di valutazione dei rischi rimanga in azienda, esso può essere consegnato al RLS.

so, sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.

Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma degli articoli 33, 34 e 35 del presente decreto.

La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti dall'art. 27, deve essere convenientemente areata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.

Disposizioni relative alle aziende agricole

Le aziende che occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto di medicazione di cui all'art. 27; quando il numero dei lavoratori supera i cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta di pronto soccorso di cui all'articolo predetto.

Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

Vediamo ora cosa deve essere contenuto all'interno del pacchetto di medicazione o della cassetta di pronto soccorso




Proprietario CGIL di Modena P.zza Cittadella 36 Tel. (059) 217363 -Direttore Maurena Lodi -Direttore Resp. Dario Guidi - Registrato al Tribunale di Modena nr. 1042 del 20.9.1990

Pubblicazione ceduta prevalentemente agli associati CGIL; operazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4, commi IV e V lettera a), del DPR 26/10/72, n.633 (R.M. 24/5/96 n.75/E).

Pacchetto

di



medicazione:

- Guanti monouso in vinile o in lattice
- 1 confezione di acqua ossigenata F:U. 10 volumi
- 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
- 5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
- 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
- 2 pinzette sterili monouso
- 1 confezione di cerotti pronti all'uso
- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10
- 1 rotolo di cerotto alto cm. 2,5
- 1 paio di forbici
- 2 lacci emostatici
- 1 confezione di ghiaccio "pronto uso"
- 2 sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari
- 1 termometro.

Cassetta di pronto soccorso



- Guanti monouso in vinile o in lattice
- 1 visiera paraschizzi
- 1 confezione di acqua ossigenata F:U. 10 volumi
- 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
- 5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
- 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
- 2 pinzette sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica n.5
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 2 confezioni di cerotti pronti all'uso
- 2 rotoli di benda orlata alta cm 10
- 1 rotolo di cerotto alto cm. 2,5
- 1 paio di forbici
- 2 lacci emostatici
- 1 confezione di ghiaccio "pronto uso"
- 1 coperta isoterma monouso
- 2 sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari
- 1 termometro.

Calzature antinfortunistiche sì o no?

A seguito delle numerosissime richieste di chiarimento che pervengono al nostro dipartimento, desideriamo cercare di fare chiarezza in tema di calzature antinfortunistiche e più precisamente a riguardo del seguente quesito:

Un lavoratore che sia stato esonerato dal proprio medico generico dal portare le calzature antinfortunistiche può lavorare senza?

La risposta (verificata anche con i servizi di medicina del lavoro), è la seguente:

Se il lavoratore viene esonerato dal portare le scarpe, e l'esonero è prescritto dal proprio medico generico, il datore di lavoro ha il diritto (se vuole) di far confermare questo esonero dal proprio medico competente, il quale può confermare la diagnosi, allungare od accorciare il periodo di esonero.

Anche se non espressamente previsto dalla legge, consigliamo al lavoratore di richiedere al medico competente una diagnosi scritta.

In ogni caso il lavoratore, durante tale periodo di esonero (quello prescritto dal m.c.) **dovrà essere adibito ad una mansione in cui non sia previsto l'obbligo di indossare calzature antinfortunistiche non potrà in nessun caso lavorare in una postazione in cui sia previsto l'obbligo delle scarpe senza indossarle.**

Se non esiste una mansione idonea purtroppo il lavoratore dovrà essere temporaneamente sospeso dal lavoro fino a guarigione avvenuta. (In questo caso si consiglia il lavoratore di mettersi in malattia, anche se l'INPS potrebbe respingere il caso poiché il lavoratore non è inabile al lavoro.